

Autotrasporto, deduzioni nel modello Redditi 2022

Ampio spazio nel quadro RU ai crediti d'imposta specifici

Roberta Braga - La Settimana Fiscale n. 30/2022

Aumenta rispetto allo scorso anno l'importo della deduzione forfetaria per spese non documentate spettante agli autotrasportatori merci conto terzi nel 2022, con riferimento al periodo d'imposta 2021, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa. La deduzione, pari a 55 euro, è riconosciuta una sola volta al giorno per ogni giorno di effettuazione del trasporto, qualunque sia il numero dei viaggi compiuti. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 28 giugno 2022, n. 125.

IN SINTESI

▼ COSA

Deduzione forfetaria a titolo di spese non documentate a favore degli autotrasportatori.

▼ MISURA

La deduzione spetta sia per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto (euro 55) sia per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune di residenza (euro 19,25).

▼ PER CHI

Imprese di autotrasporto merci per conto terzi, in forma di ditte individuali o società di persone o enti non commerciali.

▼ COME ADEMPIERE

La deduzione viene fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Deduzioni per gli autotrasportatori merci conto terzi

Secondo le norme vigenti, alle **imprese minori** autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi spetta una **deduzione forfetaria dal reddito di impresa** a titolo di **spese non documentate** pari a **7,75 euro** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti e a **15,49 euro** per quelli effettuati oltre tale ambito (articolo 66, comma 5, Tuir).

Inoltre, a tali imprese, è riconosciuta **un'ulteriore deduzione forfetaria** annua di **154,94 euro** per ciascun motoveicolo e autoveicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Va ricordato che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi effettuati.

Ricade sul contribuente l'onere di predisporre e di conservare un **prospetto** che contiene l'indicazione dettagliata dei viaggi effettuati e della loro durata, della località di destinazione e degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura ai sensi dell'articolo 56, L. 298/1974.

Tutti i **documenti probatori** specificati (documenti di trasporto, fatture e lettere di vettura) devono essere conservati fino alla scadenza del termine fissato per l'attività di accertamento.

A norma dell'articolo 95, comma 4, Tuir, è consentita alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che assumono la veste di **soggetti passivi Ires** la facoltà di dedurre un importo pari a **59,65 euro** al giorno in Italia (elevato a **95,80 euro** per le trasferte all'estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto, in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.

Attenzione

È esclusa la possibilità per i soggetti passivi Ires di far valere la deduzione forfettaria e l'ulteriore deduzione forfettaria a favore dei trasporti personali dell'imprenditore.

Esposizione delle deduzioni nei modelli redditi 2022

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato gli importi relativi agli sconti fiscali 2022 per gli autotrasportatori merci conto terzi **relativamente al periodo d'imposta 2021** (Comunicato stampa Mef 28 giugno 2022, n. 125).

In sostanza, il Governo ha previsto l'**aumento** della dotazione finanziaria per gli importi delle deduzioni forfettarie per spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir, a favore degli autotrasportatori che, per l'anno 2022, sono fissate in 55 euro.

A sua volta, con Comunicato stampa 28 giugno 2022, l'agenzia delle Entrate ha fornito **indicazioni operative** per compilare la **dichiarazione dei redditi** per tenere conto della deduzione in esame.

La deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore fuori dal territorio comunale ovvero dentro il Comune in cui ha sede l'impresa va riportata, quale **variazione in diminuzione**, rispettivamente, nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, a seconda che il reddito di impresa sia determinato in regime di contabilità ordinaria (quadro RF) ovvero in regime di contabilità semplificata (quadro RG).

In particolare, l'agenzia ribadisce che vanno utilizzati, nel rigo RF55, i codici 43 o 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 o 17, a seconda della fattispecie che ricorre (deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa oppure deduzione per i trasporti oltre tale ambito) così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi di cui ai Provvedimenti direttoriali agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, prot. nn. 30730, 30742, 30745 e 30733.

In aggiunta, all'interno dei modelli Redditi 2022 PF (terzo fascicolo), SP, SC e ENC, nel quadro RF, al rigo RF55, nell'ambito delle variazioni in diminuzione di natura residuale differenti da quelle precedentemente riportate dalle istruzioni ministeriali, con il codice 3,

figura l'importo forfetario di € 59,65 al giorno per le trasferte in Italia ovvero di € 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto merci conto terzi possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio personale dipendente fuori del territorio comunale.

Qualora l'impresa sia una **società cooperativa** autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato né della deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, tale importo è deducibile in sede di **determinazione del reddito da parte dei soci**.

Parallelamente, nel quadro RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, al rigo RG22, il codice 19 è dedicato all'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto merci conto terzi prevista nella misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa a condizione che sia caratterizzato da una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Deduzione forfetaria per l'anno 2022 per i trasporti personali effettuati dall'imprenditore minore in regime di contabilità ordinaria per opzione o semplificata				
Ambito territoriale di effettuazione del trasporto	Misura e criteri di calcolo dello sconto	Quadro RF del modello Redditi PF, SP, ENC 2022	Quadro RG del modello Redditi PF, SP, ENC 2022	Annotazioni
Trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa	Euro 55 una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto	Codice 44 del rigo RF55	Codice 17 del rigo RG22	È irrilevante il numero dei viaggi effettuati giornalmente
Trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa	Euro 19,25 una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto	Codice 43 del rigo RF55	Codice 16 del rigo RG22	È irrilevante il numero dei viaggi effettuati giornalmente

Esempio

L'impresa di autotrasporto merci conto terzi Ezio Gavino s.r.l. si avvale di due lavoratori dipendenti che hanno effettuato trasferte in Italia fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta 2021 rispettivamente per 150 e 230 giorni complessivi. Si precisa che l'impresa di autotrasporto opta per la deduzione forfettaria in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate dei due dipendenti fuori dal territorio comunale. Come deve compilare la società in parola il quadro RF del modello Redditi SC 2022?

La deduzione riconosciuta a favore dell'impresa di autotrasporto, che opera in regime di contabilità ordinaria, va moltiplicata per il numero dei giorni di effettuazione dei trasporti da parte dei due dipendenti.

Infatti, nel modello Redditi 2022 SC, nel quadro RF, tra le altre variazioni in diminuzione, al rigo RF55, con codice 3, va esposto l'importo totale di € 22.667 (59,65 x 150 + 59,65 x 230).

RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)											1	,00
	3	22.667	,00									
	7		,00									
	13		,00									
	19		,00									
RF55 Altre variazioni in diminuzione	25		,00									
	31		,00									
	37		,00									
	43		,00									
	49		,00									
	55											,00
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE												,00

Crediti d'imposta nel quadro RU dei modelli redditi 2022

Il **quadro RU** (crediti d'imposta) di tutti i modelli dichiarativi 2022 (PF, SP, SC e ENC) mette in evidenza le **agevolazioni specifiche** sotto forma di credito d'imposta previste a favore degli autotrasportatori, costituiti, rispettivamente, in forma di imprese individuali, società di persone, società di capitali ovvero di enti non commerciali come attestano le istruzioni ministeriali relative ai singoli modelli dichiarativi.

Si conferma ampia ed articolata la gamma dei benefici riconosciuti esclusivamente a tali imprese di autotrasporto, che si ricollegano in modo particolare ai costi di acquisto e di gestione quali il credito d'imposta cd. caro petrolio e, per ciascuna agevolazione fruita, vanno esposti nella sezione I il codice identificativo del credito e i relativi dati.

La sezione I, destinata a tutti i crediti d'imposta da riportare in dichiarazione dei redditi, ad eccezione del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori denominato caro petrolio, che è accolto nella sezione II, è multi-modulo e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Per effetto dell'articolo 1, commi da 53 a 57, L. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui.

Con la Risoluzione 9/DF/2008, il MEF ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni ex articolo 25, comma 2, Dlgs 241/1997, e, se in un determinato anno, sono effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

L'eccedenza è riportata in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera.

Per il 2021 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili è stato elevato a **2 milioni** di euro (articolo 22, comma 1, DI 73/2021); a partire **dall'1.1.2022**, il limite è sempre di **2 milioni** di euro secondo il disposto dell'articolo 1, comma 72, L. 234/2021.

Tuttavia, non vale il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, per i crediti d'imposta la cui disciplina normativa prevede espressamente il non assoggettamento.

Secondo le regole generali, i crediti d'imposta presenti nel quadro RU, salvo espressa deroga presentano due caratteristiche fondamentali:

- non danno diritto a rimborso anche se non completamente utilizzati;
- secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, sono fruibili in compensazione ai sensi del Dlgs 241/1997 e/o in sede di dichiarazione con le imposte e con le ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive.

Attenzione

Le società ed associazioni che attribuiscono i crediti d'imposta ai propri soci o associati devono indicare nell'apposito rigo «Credito d'imposta trasferito» l'importo del credito d'imposta distribuito, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati, mentre, a loro volta, i soci indicano l'importo ricevuto nel rigo «Credito d'imposta ricevuto» della sezione relativa al credito trasferito ed evidenziano i dati del soggetto cedente nella sezione VI-A.

Beni capitali acquisiti da autotrasportatori

Si utilizza il codice B2 per contrassegnare il **credito d'imposta** per l'acquisizione di **beni capitali** da parte delle imprese di autotrasporto (articolo 32-bis, DI 133/2014) da far valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dall'articolo 1, comma 89, L. 147/2013, per l'esercizio finanziario 2014.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, previa presentazione del modello F24 con codice tributo 6848. Gli unici righi compilabili del quadro RU sono i righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12.

Formazione del personale

Il **credito d'imposta** a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla **formazione del personale** (articolo 32-bis, DI 133/2014) è contraddistinto dal codice

credito B3, se tali imprese dichiarano in modo espresso di voler avvalersi del credito d'imposta.

Tale credito è utilizzabile in compensazione, con il modello F24 con codice tributo 6862. In tale ipotesi, si possono compilare solo i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8 e RU12.

Mezzi pesanti acquistati da autotrasportatori

Il codice credito 75 è riservato all'ammontare **residuo** del **credito d'imposta** ex articolo 17, comma 35-undecies e 35-duodecies, DI 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009, in relazione all'**acquisto** di **mezzi pesanti** di ultima generazione ex Dpr 273/2007.

L'incentivo è fruibile nella modalità del credito d'imposta da utilizzare in compensazione, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6822.

Tuttavia, va sottolineato che i beneficiari possono chiedere a loro discrezione la corresponsione del contributo diretto. Si compilano, in tale caso, esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU 8 e RU12.

Tassa automobilistica autotrasportatori 2010

Si utilizza il codice 77 per indicare il **credito d'imposta residuo** riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il **recupero** della **tassa automobilistica** pagata per l'anno d'imposta 2010 (articolo 2, comma 250, L. 191/2009).

La misura del credito d'imposta è fissata dal Provvedimento direttoriale agenzia delle Entrate 121369/2010.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6829.

Relativamente al credito d'imposta residuo relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2009, si espongono i codici credito 63 e 74, che si riferiscono, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2009. Sono utilizzabili per l'esposizione del credito solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8 e RU12.

Cd. caro petrolio

Spetta il **credito d'imposta** previsto in origine dal DI 265/2000, conv. con modif. dalla L. 343/2000, a favore dei soggetti esercenti alcune attività di trasporto merci, oltre che degli enti e imprese pubbliche di trasporto e dei soggetti esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio (cd. **caro petrolio**).

Il codice credito corrispondente è il 23, fermo restando che il credito può essere utilizzato, alternativamente, in compensazione oppure richiesto a rimborso in conformità al Dpr 277/2000.

Dal punto di vista operativo, chi intende fruire del contributo, è tenuto a presentare all'agenzia delle Dogane un'**apposita dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre** solare.

L'utilizzo in compensazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto ed eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione.

A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2021 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022 ed è possibile chiedere il rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non compensata entro il 30 giugno 2023.

A decorrere dai crediti riconosciuti per i consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non vale più la limitazione di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (Nota dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. 22756/RU/2012).

In caso di opzione per la compensazione del credito, attraverso il modello F24, il codice tributo da impiegare è il 6740.

La sezione è articolata in due colonne dal momento che la colonna 1 serve per esporre i dati relativi all'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2019 e che la colonna 2 accoglie i dati del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2021.

In particolare, al rigo RU21, colonna 1, viene riportato l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, del modello Redditi 2021, mentre, al rigo RU22, colonna 2, si indica il credito d'imposta ricevuto.

In Redazione: Paolo Di Gregorio